

La Quota 100

L'esecutivo ha [approvato lo scorso 17 Gennaio 2019](#) il decreto legge contenente la cd. quota 100, una proposta per anticipare l'[età pensionabile](#) per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la [gestione separata](#) dell'Inps ed i fondi sostitutivi **ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (*tra cui i dipendenti dell'Università*)**. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Dunque è suscettibile ancora di modifiche.

L'idea parte dal presupposto di ripristinare il vecchio sistema delle **quote**, abolito dalla Riforma Fornero del 2011, consentendo al lavoratore di sommare l'età anagrafica a quella contributiva per raggiungere un valore che consente l'uscita. Nel caso della quota 100 la somma dei valori di età e contributi deve restituire, per l'appunto, il **valore 100**.

Il decreto approvato dal Governo prevede però **un'unica combinazione** per centrare l'uscita: **62 anni di età e 38 anni di contributi**.

Elementi essenziali

A) Dura sino al 31 dicembre 2021

B) La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

C) il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla [speranza di vita](#).

D) chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021.

E) Non [è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno](#). Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il [sistema retributivo](#) sino al 2011. Chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995 vedrà l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi. Resta confermata, oltre alla quota 100, la [pensione anticipata](#) e la [pensione di vecchiaia \(qui dettagli\)](#)

F) Divieto di cumulo Reddito/Pensione: viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l'ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi** (da chiarire cosa accade se si superano tali vincoli: si perde la pensione con effetto retroattivo oppure dal momento in cui sorge l'incumulabilità?).

G) Finestre: La quota 100 vede, inoltre, il ritorno [ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti](#): 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al **1° aprile 2019** (per il settore privato) e al **1° agosto 2019** (per il settore pubblico).

E' fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97.

H) Contribuzione Utile: Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la [contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato](#) (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Si può anche cumulare gratuitamente la contribuzione mista cioè presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della [gestione separata](#) dell'Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.

I) TFS Il trattamento di fine servizio verrà riconosciuto (a rate se l'importo supera le soglie in vigore: 50.000/ 100.000 €) una volta maturati di requisiti per la pensione di vecchiaia. Verrà normata la possibilità di chiedere un anticipo tramite canale finanziario tradizionale.

ALTRI CANALI DI “USCITA”

Lavoratori nel Sistema misto

Per gli assicurati nel **sistema misto** (cioè in possesso di contribuzione al 31.12.1995):

- 1) pensione di **VECCHIAIA** a **67 anni e 20 anni di contributi**;
- 2) pensione ANTICIPATA a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall'età anagrafica N.B.: decorrenza pensione dopo tre mesi la maturazione del requisito;
- 3) pensione ANTICIPATA con 41 anni di contributi per i [lavoratori precoci](#) in particolari condizioni meritevoli di tutela (disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74%, addetti a [mansioni gravose](#) o usuranti);

(ed ovviamente 4) pensione con [quota 100](#) cioè con **62 anni e 38 anni di contributi.**)

Sistema contributivo

Per gli assicurati nel **sistema interamente contributivo** (cioè **privi** di contribuzione al 31.12.1995); 1) pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi unitamente ad un assegno con un importo non inferiore a 1,5 volte il valore dell'[assegno sociale](#);

2) pensione di vecchiaia con 71 anni e 5 anni di contributi effettivi;

3) pensione anticipata con 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo soglia non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'[assegno sociale \(2019 453 *2,8=1268,40\)](#);

4) pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le **donne**) a prescindere dall'età anagrafica N.B.: decorrenza pensione dopo tre mesi la maturazione del requisito.

Altri canali:

Oltre a questi canali **restano in vigore gli scivoli** pensionistici creati e/o rafforzati in questi ultimi anni. In particolare proseguono le agevolazioni per i [lavori usuranti](#) (uscita a 61 anni e 7 mesi unitamente ad un minimo di 35 anni di contributi e perfezionamento del quorum 97,6, senza applicazione del prossimo scatto alla ADV); l'[ape volontario](#) (cioè il prestito per i nati entro il luglio del 1956 con almeno 20 anni di contributi); la [rita](#), la rendita integrativa temporanea anticipata per chi sceglie di farsi pagare l'anticipo dal fondo di [previdenza complementare](#).

A questi canali si aggiunge anche la **proroga dell'[opzione donna](#)** (per le lavoratrici con 58 anni (59 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2018, e la **proroga di un anno dell'[ape sociale](#)** cioè l'uscita a 63 anni e 30/36 anni di contributi in particolari condizioni meritevoli di tutela (disoccupati, caregivers, invalidi almeno al 74%, addetti a [mansioni gravose](#)) rinnovato sino al 31 dicembre 2019.